



N. 166 - gennaio 2020

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna

Introduzione

Domenica **26 gennaio 2020** si terranno **le elezioni per il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna e per l'Assemblea legislativa regionale**. Nella medesima data si svolgeranno anche le elezioni regionali in Calabria (alle quali è dedicata una distinta [Nota Breve](#)).

I comizi elettorali sono stati convocati con decreto del Presidente n. 190 del 2 dicembre 2019.

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 e termineranno alle ore 23.

Le elezioni sono contestuali. Entrambe sono a suffragio universale, diretto e avvengono su un'unica scheda.

Nell'allegato A alla presente nota breve sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale.

Nell'allegato B si riporta il modello della scheda di voto.

Chi si vota?

1) **Il Presidente della regione** (art. 43 dello [Statuto](#)¹ dell'Emilia Romagna, d'ora innanzi SrER), il quale:

- rappresenta la Regione;
- nomina e revoca gli assessori, tra cui il vicepresidente della Giunta, e ne determina gli incarichi;
- convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli assessori;
- dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo Statuto;
- dirige le funzioni amministrative;
- indice le elezioni e i referendum regionali;
- esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

¹ Di cui alla legge regionale n.13 del 2005.

2) **L'Assemblea regionale** (artt. 27-29 dello SrER), la quale, fra l'altro:

- è composta da 50 componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale²;
- è organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'Assemblea spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale;
- esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati;
- approva gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
- approva gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;
- approva gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;
- esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla legge regionale [n. 21 del 2014](#) ("Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale").

Per quanto non previsto dalla disciplina regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario").

• **Circoscrizione elettorale**

- Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole.
- La ripartizione dei seggi è stata da ultimo effettuata con decreto del Presidente della giunta regionale n.191 del 2019³. I 40 seggi sono così ripartiti fra le province: Bologna, 9 seggi; Modena, 6 seggi; Reggio Emilia, 5 seggi; Forlì-Cesena e Parma, 4 seggi ciascuna; Ferrara, Piacenza, Ravenna e Rimini, 3 seggi ciascuna.

• **Presentazione e composizione delle liste circoscrizionali** (art. 5, l.r. n.21/2014)

- **Termini di presentazione:** le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione.
- **Numero di firme:** le liste devono essere presentate:
 - a) da almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

² Si veda l'art. 29, comma 2, SrER.

³ Art. 3, comma 2, della l.r.n. 21/2014. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per 40 (pari al numero di seggi attribuiti con criterio proporzionale) e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa (secondo quanto riportato dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica).

b) da almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 750 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Sono tuttavia **esonerate** dalla sottoscrizione le liste, con simbolo anche composito, che sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti ai gruppi consiliari presenti nell'Assemblea legislativa, ad esclusione del gruppo misto, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi⁴.

- Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni Provinciali.
- **Numero di candidati:** ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d'invalidità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.
- Dichiarazione di collegamento: in sede di presentazione delle liste è richiesta (a pena di esclusione) una **dichiarazione di collegamento** con uno dei candidati alla carica di Presidente della giunta regionale. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente in sede di presentazione della propria candidatura.

• **Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta**

- **Termini di presentazione:** le liste dei candidati sono presentate all'Ufficio unico circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione⁵.
- La dichiarazione di presentazione della candidatura non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori.
- **Non può** essere immediatamente **ricandidato** alla carica di Presidente chi ha già ricoperto ininterrottamente la medesima carica per **due mandati consecutivi**⁶.
- La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, fra l'altro, dalla **dichiarazione di collegamento** con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali.

⁴ Art. 5, comma 1-ter, l.r. n. 21/2014.

⁵ Art. 9 della l. 108/1968 in combinato disposto con la l'art. 4 della l.r. n. 21 del 2014.

⁶ Art.7 della l.r. n. 21/2014.

- **Equilibrio di genere**

- Nelle liste circoscrizionali, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato **in misura eguale**, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero **non superiore di una unità** rispetto all'altro genere⁷.
- Nel caso di espressione di due preferenze nella scheda elettorale, esse devono riguardare candidati di **genere diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza⁸.

- **Esercizio del diritto di voto** (art.10 della l.r. n. 21/2014)

- Le votazioni per l'elezione dell'assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta sono contestuali e avvengono su un'**unica scheda**.
- L'elettore può: i) esprimere solo un voto a favore di una lista e in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato; ii) votare esclusivamente per un candidato alla carica di Presidente; iii) votare per un candidato alla carica di Presidente e contestualmente per una delle liste a esso collegate; iv) votare per un candidato alla carica di Presidente e contestualmente per una delle liste a esso non collegate. E' quindi ammesso il **voto disgiunto**, a differenza di quanto accade in altri sistemi elettorali, ad esempio in quello calabrese.
- È **ammesso il voto di preferenza**. L'elettore ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla legge.
- Nel caso di espressione di due preferenze, occorre rispettare il principio di **alternanza di genere**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

- **Elezione del Presidente** (art. 13, comma 2, lettera *a*), della l.r. 21/2014)

È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi su scala regionale (e contestualmente lo stesso diviene membro di diritto del Consiglio regionale).

- **Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea**

Il sistema è basato su liste concorrenti collegate ad un candidato alla Presidenza della Giunta, con criterio proporzionale, applicazione di un premio di maggioranza, clausola di sbarramento e rappresentanza delle minoranze.

- **Soglia di sbarramento** (art. 11 della l.r. 21/2014)

Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali che abbiano ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che non siano collegate ad un candidato Presidente che ha ottenuto più del 5 per cento dei voti validi.

- **Assegnazione dei seggi**

Dei 50 seggi del Consiglio:

⁷ Art. 8, l.r. n.21/2014.

⁸ Art. 10, comma 2, l.r. n.21/2014.

- a) uno spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. *supra*);
 - b) 40 seggi sono assegnati con criterio proporzionale⁹, ferma restando la clausola di sbarramento;
 - c) i restanti 9 seggi sono utilizzati al fine di assicurare un premio di maggioranza o di tutelare le minoranze (v. *infra*).
 - d) uno dei seggi attribuiti ai sensi della lettera b) o c) spetta al "miglior perdente", cioè al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente¹⁰.
- Il sistema elettorale prevede un **premio di maggioranza volto ad assicurare in ogni caso** alla coalizione o al gruppo di liste collegate **al Presidente la maggioranza** consiliare, consentendo il raggiungimento di un numero di seggi almeno pari a 27. Il sistema è così congegnato:

Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto, a seguito dell'assegnazione dei (40) seggi in base al criterio proporzionale, più di

⁹ In ogni circoscrizione vengono sommati i voti validi ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione; si determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale (costituita dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle circoscrizioni); si procede indi al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno e si ottiene il quoziente elettorale circoscrizionale (si tratta di un quoziente calcolato con il metodo Hagenbach-Bischoff); si attribuiscono a seguire ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale (senza considerare la eventuale parte frazionaria) risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; qualora, con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale; si stabilisce la somma dei voti residui di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; si determina la cifra individuale (pari alla somma dei voti di preferenza validi) di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale; si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, sulla base delle rispettive cifre individuali; i seggi non attribuiti a livello circoscrizionale lo sono a livello regionale secondo la seguente procedura: si divide la somma dei voti residui di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire e si ottiene il quoziente elettorale regionale; si divide, successivamente, la somma dei voti residui di ogni gruppo di liste per tale quoziente (tralasciando l'eventuale parte frazionaria) e si determina così il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo; infine i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residui; i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residui espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residui di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta (si vedano più in dettaglio gli artt. 12 e 13 della cit. l.r.).

¹⁰ Ai sensi dell'art.13, comma 3, della cit. l.r., a tal fine è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato nell'ambito dei 9 seggi (quelli non attribuiti in prima battuta con il criterio proporzionale); in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto residuo, nell'ambito delle operazioni di calcolo per l'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali secondo il criterio proporzionale, tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale.

24 seggi (dal computo non si tiene conto del seggio spettante al Presidente), alle stesse vengono attribuiti ulteriori 4 seggi. I restanti 5 seggi vengono assegnati alle altre liste non collegate al candidato Presidente vincente secondo un criterio proporzionale¹¹.

Qualora, di contro, le liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto, a seguito dell'assegnazione dei seggi con il metodo proporzionale, un numero di seggi pari o inferiore a 24, si assegnano a queste liste tutti i 9 seggi residuali, a titolo di premio di maggioranza¹². In tal caso, occorre verificare se la coalizione o il gruppo di liste in collegamento con il candidato Presidente eletto abbiano conseguito almeno il quaranta per cento dei voti validi. In caso contrario, qualora al contempo non abbiano neanche conseguito almeno 27 seggi, si procede all'assegnazione di un numero di seggi ulteriore¹³ tale da raggiungere tale soglia. Il sistema è pertanto in grado di **assicurare, in ogni caso, alla coalizione o al gruppo di liste collegate al presidente una solida maggioranza consigliare** (pari al 54 per cento dei seggi complessivi).

- Dall'illustrazione del sistema elettorale, si evince che è assicurata, al contempo, una **tutela delle minoranze**. Se infatti la coalizione o i gruppi di liste vincenti ottengono un risultato elettorale particolarmente significativo, sì da vedersi assegnati un numero di seggi superiore a 24 a seguito del riparto dei (40) seggi su base proporzionale, il premio di maggioranza viene ridotto da 9 a soli 4 seggi, ed i restanti 5 seggi vengono assegnati alle minoranze (che si potrebbe qualificare come un "premio di minoranza").
- Gli ulteriori 9 seggi vengono assegnati (come detto o tutti alle forze di maggioranza o ripartiti fra maggioranza e opposizioni) alle liste circoscrizionali sulla base del criterio proporzionale¹⁴.

*a cura di Luigi Fucito
con la collaborazione di Simone Bonanni*

¹¹ L'ultimo di questi seggi è riservato al "miglior perdente".

¹² In tale evenienza alle altre liste non viene attribuito alcun seggio ulteriore e il candidato "miglior perdente" è proclamato eletto, riservando a quest'ultimo l'ultimo dei seggi della quota proporzionale spettante alle liste circoscrizionali collegate al medesimo.




¹³ Tali seggi aggiuntivi vengono sottratti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo nell'ambito delle operazioni per l'assegnazione dei (40) seggi su base proporzionale, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. *d*), della l.r. n.21/2014, una volta definiti i seggi spettanti alla maggioranza, si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per detto numero dei seggi da ripartire; si divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per tale quoziente (trascurando la eventuale parte frazionaria) e così si ottiene il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo la graduatoria decrescente dei voti residuali ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato attribuito il seggio in precedenza (nell'ambito delle operazioni di assegnazione dei seggi residuati). Eventuali seggi da assegnare alle coalizioni o gruppi non collegati al candidato alla carica di presidente eletto, sono ripartiti tra detti gruppi di liste circoscrizionali con le medesime modalità previste per i gruppi di maggioranza.

Allegato A
Risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 23 novembre 2014

Elettori	3.460.402	Votanti	1.304.841	37,71 %	
Schede bianche	15.327	Schede non valide (bianche incl.)	49.583		
Candidati / Liste regionali	Liste circoscrizionali	Voti	%	Seggi	
BONACCINI STEFANO	Eletto pres.		615.723	49,05	
	PARTITO DEMOCRATICO	535.109	44,53	29	
	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	38.845	3,23	2	
	EMILIA ROMAGNA CIVICA	17.984	1,50		
	CENTRO DEMOCRATICO-DEMOCRAZIA SOLIDALE	5.247	0,44		
	TOTALE COALIZIONE	597.185	49,69	31	
FABBRI ALAN	Eletto cons.		374.736	29,85	
	LEGA NORD	233.439	19,42	8	
	FORZA ITALIA	100.478	8,36	2	
	FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	23.052	1,92	1	
	TOTALE COALIZIONE	356.969	29,70	11	
GIBERTONI GIULIA			167.022	13,31	
	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	159.456	13,27	5	

NOTA BREVE: Le elezioni regionali in Emilia RomagnaUfficio ricerche su questioni regionali e delle
autonomie locali - Servizio Studi del Senato

QUINTAVALLA MARIA CRISTINA		50.211	4,00	
		L'ALTRA EMILIA ROMAGNA	44.676	3,72 1
RONDONI ALESSANDRO		33.437	2,66	
		NCD - UDC - EMILIA- ROMAGNA POPOLARE	31.635	2,63
MAZZANTI MAURIZIO		14.129	1,13	
		LIBERI CITTADINI	11.864	0,99
TOTALE		CANDIDATI LISTE REGIONALI	1.255.258	
		LISTE CIRCOSCRIZIONALI	1.201.785	48

Fonte: Ministero dell'interno - sito Eligendo

Allegato B
Modello scheda di voto
 di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale
 n. 178/2014

circoscrizione 1 2 1	circoscrizione 1 2 2	circoscrizione 1 2 3	circoscrizione 1 2 4	circoscrizione 1 2 5	circoscrizione 1 2 6	circoscrizione 1 2 7	circoscrizione 1 2 8	circoscrizione 1 2 9	circoscrizione 1 2 10	circoscrizione 1 2 11	circoscrizione 1 2 12	circoscrizione 1 2 13	circoscrizione 1 2 14	circoscrizione 1 2 15	circoscrizione 1 2 16	circoscrizione 1 2 17	circoscrizione 1 2 18
NOME e COGNOME <small>CHIAMATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</small>		NOME e COGNOME <small>CHIAMATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</small>		NOME e COGNOME <small>CHIAMATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</small>		NOME e COGNOME <small>CHIAMATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</small>		NOME e COGNOME <small>CHIAMATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</small>		NOME e COGNOME <small>CHIAMATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</small>		NOME e COGNOME <small>CHIAMATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</small>		NOME e COGNOME <small>CHIAMATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</small>		NOME e COGNOME <small>CHIAMATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</small>	